

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2011, n. 24-1533

**Dipendente Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta; autorizzazione ad assumere incarico di Giudice Onorario presso il Tribunale di Mondovi', ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989.**

A relazione del Presidente Cota:

Con nota del 03.01.2011 la Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, funzionario assegnato alla Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura, ha richiesto la proroga dell'incarico di Giudice Onorario presso il Tribunale di Mondovi', già autorizzato con d.g.r. n. 8-13094 del 25.01.2010 fino a tutto il 31.12.2010, ai sensi dell'art. 1 del D. L. 225/2010, in base al quale è stata prevista per tutti i magistrati onorari in scadenza al 31.12.2010, la proroga fino al 31.03.2011, ed ancora, con delegificazione, un eventuale ulteriore proroga al 31.12.2011.

L'art. 3 della L.R. 23.1.1989 n. 10 stabilisce che l'assunzione da parte del dipendente regionale di incarichi (tra i quali anche gli incarichi per lo svolgimento di consulenze tecniche, perizie ed arbitrati) conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico deve essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro e agli interessi della Regione e verificata l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell'ambito dell'Amministrazione Regionale;

rilevato che per l'anno 2011 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989 e che peraltro alla dipendente sopra citata non è stato autorizzato, per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett c della L.R. 10/89;

ritenuto quindi di dover prendere atto della proroga, in considerazione anche del fatto che non sono mutate le condizioni previste per autorizzare lo svolgimento dell'incarico indicati nella citata D.G.R. n. 8-13094 del 25.01.2010;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Tribunale direttamente alla dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

vista la L.R. 23.1.1989 n. 10;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/89, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16 comma 2 lett. 3) della L.R. n. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi della L.R. 23.1.1989 n. 10, la Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, funzionario assegnato alla Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura, fino a tutto il 31.03.2011 ed eventualmente, in seguito all'emanazione della relativa normativa, fino al 31.12.2011 lo svolgimento della funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Mondovì.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Tribunale direttamente alla dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)